



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SCIUTO MAURIZIO

Seduta del 15/10/2021

### FATTO

1. Espone parte ricorrente di essere intestatario di un buono fruttifero postale (“BFP”) appartenente alla serie Q/P, emesso dall’intermediario resistente e sottoscritto in data 27.2.1987, e di averne richiesto stima in data 21.10.2020, quantificata dall’intermediario per un valore di € 6.721,39, inferiore a quello spettante a termini dei rendimenti riportati da tergo del titolo. Lamenta l’erroneità della stima fornitagli, dal momento che i timbri modificativi dei rendimenti non forniscono alcuna indicazione per il periodo dal 20° al 30° anno, per il quale, secondo l’orientamento consolidato dell’ABF, deve trovare applicazione quanto stampigliato sul modulo di emissione (Lit. 258.150 a bimestre). Sostiene inoltre che gli ultimi dieci anni sono esenti dalla applicazione della ritenuta fiscale. Chiede pertanto che venga riconosciuto il suo diritto alla liquidazione di complessivi € 11.312,56.
2. L’intermediario convenuto, rammentato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, osserva *ex adverso* che l’oggetto del ricorso non rientra nell’ambito di competenza temporale dell’ABF, in quanto i titoli controversi sono stati sottoscritti antecedentemente al 1° gennaio 2009 e le censure mosse attengono alla genesi del rapporto. Inoltre, e per altro verso, l’oggetto del ricorso supera i limiti di competenza per materia dell’ABF, posto che il risparmio postale soggiace a una disciplina speciale e settoriale.



3. Nel merito, sostiene l'infondatezza del ricorso, in quanto il d.m. 13.6.1986, istitutivo di una nuova serie di buoni postali, identificata con la lettera Q, prevede che sui moduli dei buoni della serie "P" venga apposto – oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P" – un timbro sulla parte posteriore recante la misura dei "nuovi tassi", ovverosia dei tassi della nuova serie Q; ai sensi dell'art. 5 del predetto d.m. 1986, con l'apposizione dei suddetti timbri, i moduli dei buoni della serie "P" sono giuridicamente a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria Q, quindi, rimborsabili alle condizioni economiche previste dal DM 1986 per la serie "Q".
4. Alla scadenza dei buoni, è stato offerto al titolare esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del d.m. ed indicato nelle tabelle allegate a detto d.m. 1986. In particolare, è stato riconosciuto alla parte ricorrente l'importo calcolato ai tassi indicati dal DM 1986, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno.
5. Parte resistente ritiene, in conclusione, che non può dirsi sorto alcun affidamento legittimo in capo alla parte ricorrente circa l'applicazione dei rendimenti originariamente stampigliati e chiede pertanto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso in ragione delle eccezioni preliminari sopra ricordate e comunque, subordinatamente, il rigetto nel merito del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
6. Il ricorrente ha depositato una replica nella quale contesta la fondatezza delle eccezioni preliminari spiegate da parte resistente, insistendo nel merito per il rimborso di quanto richiesto, con interessi legali dal reclamo al saldo.

## DIRITTO

7. Il Collegio rileva preliminarmente l'infondatezza di entrambe le eccezioni sollevate da parte resistente.

Quanto all'eccezione di incompetenza *ratione temporis*, va rilevato che la domanda proposta con il ricorso non verte su vizi genetici del rapporto, ma richiede una valutazione del possibile inadempimento dell'intermediario – nell'offrire un certo importo a fronte della richiesta avanzata dal ricorrente - al suo obbligo di rimborso, in relazione a quello che dovrà accertarsi essere il contenuto di tale obbligo, sulla base del rapporto già instaurato *illo tempore*.

Infondata è d'altra parte l'eccezione di incompetenza dell'Arbitro per materia, considerando che secondo l'orientamento di quest'Arbitro (qui richiamandosi le decisioni del Collegio di Coordinamento, decisione n. 5676/2013; Coll. di Roma, dec. n. 3226/2014), secondo la delibera CICR 28 luglio 2008, n. 275, e secondo le disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia in data 18.6.2009, tra gli intermediari soggetti alla competenza dell'ABF va ricompresa «*Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta*», nel cui ambito – in base alle disposizioni del d.P.R. del 14.3.2001, n.144 ("*Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta*") – rientra anche la "*raccolta del risparmio postale mediante il collocamento di buoni postali fruttiferi*".

In particolare, l'art. 1 di tale decreto definisce il risparmio postale come «*la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti*», e l'art. 2 prevede che: «*1. Le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono: a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali; b) raccolta del risparmio postale; [...]. A Poste si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti [...]. 6. Il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 284, e dalle norme del testo unico*



della finanza indicate nel comma 4°, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili».

A tale riguardo va allora osservato che tanto la delibera CICR 28 luglio 2008, n. 275, quanto le disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, ricomprendono tra gli intermediari «Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta», nel cui ambito – come ricordato appena sopra – rientra anche la raccolta del risparmio postale mediante il collocamento di buoni postali fruttiferi.

L'insieme delle citate disposizioni consente quindi di ritenere che la materia del risparmio postale non possa essere sottratta alla cognizione dell'ABF.

8. Nel merito, rileva il Collegio che il buono dedotto in lite venne emesso su un titolo originariamente appartenente alla serie "P" sul cui fronte veniva apposta con due timbri l'indicazione della serie "Q/P", mentre sul retro veniva apposto un timbro riportante la serie "Q/P" con i relativi tassi di rendimento dal 1° al 20° anno. Con riferimento al periodo successivo al 20° anno, non risulta invece modificato l'originario tenore del titolo.
9. Al riguardo, occorre allora rilevare un'osservanza solo parziale, da parte dell'intermediario, della normativa prevista dal citato d.m. 13.6.1986. Difatti, il d.m. 13.6.1986, prevedeva (art. 4) che *"con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q" e che (art. 5) "sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.
10. Raffrontando tale disciplina con quanto avvenne nel caso di cui al ricorso, è dato quindi constatare come il BPF di cui al ricorso, seppure originariamente confezionato con l'indicazione della serie "P" ed emesso *dopo* l'emanazione del predetto decreto, non venne rilasciato al ricorrente nella sua versione originaria, bensì nel rispetto soltanto parziale della predetta normativa: ed infatti, rispetto ai rendimenti indicati per la serie "Q", rettificando i criteri di rendimento solamente rispetto ai primi venti anni; nulla invece dicendo per le annualità successive.
11. Ciò posto – come già in altre occasioni si è avuto modo di chiarire (v., fra le altre, Coll. Roma, dec. n. 2659/2016; n. 21185/2018) – il Collegio ritiene di dover seguire l'orientamento della Corte di Cassazione di tutela dell'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero. Il riferimento specifico è alla sentenza n. 13979/2007 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che ha affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo, sottolineando che *"La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può [...] rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni"*. La funzione stessa dei buoni postali, destinati a essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollerebbe un'interpretazione diversa, la quale – ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione – finirebbe per compromettere le esigenze di tutela del risparmio diffuso (v. Cass. Civ., Sez. Un., 15.6.2007, n. 13979).
12. Orientamento, quest'ultimo, che come affermato dal Collegio di Coordinamento di quest'Arbitro (dec. n. 6142 del 3.4.2020) risulta confermato anche dalla più recente



giurisprudenza di legittimità, giacché *“la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall’operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l’impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13797/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, “la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto”, specificando che siffatta modificazione trova “ingresso all’interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell’art. 1339 c.c.”. Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all’emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell’investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo”.*

13. Deve pertanto ribadirsi, sempre secondo il Collegio di Coordinamento appena richiamato, che *“il condivisibile inquadramento dei buoni fruttiferi postali nell’ambito della categoria dei documenti di legittimazione (v., oltre a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27209/2005; ed ora, Coll. di Coordinamento n. 22747/2019) se, per un verso, esclude che agli stessi possano attagliarsi i principi di incorporazione e di letteralità (completa) propri dei titoli di credito astratti, rendendo così il diritto alla prestazione ivi documentato suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione, per altro verso, impedisce di considerare per sua natura non vincolante quanto riportato sulla lettera dei buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall’intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l’emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale (art. 1996 c.c.). (...) Pertanto, come opportunamente osservato dal Collegio remittente nel solco tracciato da Cass. SS. UU. n. 13979/2007, “l’emissione di un titolo le cui risultanze discordino già ab origine dal regime previsto da un provvedimento precedentemente in vigore, non possono che ingenerare l’affidamento del sottoscrittore su quanto riportato sul titolo; anzi - ben oltre un mero affidamento soggettivo, e sul terreno dell’effettivo regolamento contrattuale - occorre ritenere che l’accordo negoziale, in cui pur sempre l’operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni”.*
14. Sulla base delle appena riportate considerazioni, il Collegio di Coordinamento è quindi pervenuto ad affermare il seguente principio di diritto: *“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli”.*
15. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, emerge quindi che l’intermediario resistente, nonostante l’intervenuto decreto ministeriale, non ha incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo dedotto in lite (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), così ingenerando nel sottoscrittore l’affidamento in ordine al non mutamento della misura del rendimento indicata sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

16. Il ricorso merita pertanto accoglimento, dovendo riconoscersi il diritto di parte ricorrente alla liquidazione, salva l'applicazione della ritenuta fiscale come per legge (e sulla cui applicazione non sussiste comunque la competenza di quest'Arbitro), degli interessi secondo le condizioni riportate sul verso del titolo e pertanto, per il periodo intercorso tra il ventunesimo e il trentesimo anno di contratto, secondo quanto riportato nelle stampigliature originarie, come detto mai modificate.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro del titolo per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA